REGOLAMENTO (CEE) N. 3443/86 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 2167/83 che stabilisce le modalità di applicazione per quanto concerne la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1335/86 [2], in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

considerando che nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2167/83 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3208/85 [4], figura l'elenco dei prodotti che possono beneficiare dell'aiuto comunitario;

considerando che esistono sul mercato iogurt contenenti polpa di frutta il cui peso di latte intero o di latte parzialmente scremato è inferiore al tenore minimo attualmente richiesto dal regolamento (CEE) n. 2167/83; che è opportuno estendere l'applicazione del suddetto regolamento a questo tipo di prodotto; che occorre quindi modificare l'allegato del regolamento (CEE) n. 2167/83;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2167/83 è modificato come segue:

1. Nel punto 1), categoria I, il testo della lettera e) è sostituito dal seguente testo:

 « e) iogurt zuccherato, o al cacao, o aromatizzato alla frutta, contenente almeno l'85 % in peso di latte intero, o alla polpa di frutta, contenente almeno l'80 % in peso di latte intero »;

2. nel punto 1), categoria II, il testo della lettera d) è sostituito dal seguente testo:

 « d) iogurt zuccherato, o al cacao, o aromatizzato alla frutta, contenente almeno l'85 % in peso di latte parzialmente scremato o alla polpa di frutta, contenente almeno l'80 % in peso di latte parzialmente scremato ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 19.
(3) GU n. L 206 del 30. 7. 1983, pag. 75.
(4) GU n. L 303 del 16. 11. 1985, pag. 10.